

## **CONTRATTO DI INSEDIAMENTO**

### **PREMESSO CHE**

- la risoluzione del Consiglio Regionale n.239 del 27 luglio 2023 ha approvato il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025;
- il Regolamento generale d'esenzione per categoria di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE L. 187/1 del 26 giugno 2014, dichiara che alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- la "Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)", registrata sotto il codice SA.100380 indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale e per ogni regione i territori eleggibili ai sensi dell'art. 107.3. del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- l'art. 10 "Interventi a carattere strategico" della L.R. 71/2017 al comma 3 definisce le tipologie di interventi per cui è previsto il sostegno regionale;
- con DGR 1145 del 9/12/2014 e successivi atti attuativi si è applicato lo strumento dei "Protocolli di Insedimento" per le aree di Piombino, Massa-Carrara e Livorno;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1029 del 4 settembre 2023, come integrata con Delibera della Giunta Regionale n. 1095 del 18/09/2023, in attuazione dei documenti di programmazione ed in continuità con i richiamati atti regionali in materia di aree di crisi e degli interventi "Protocolli di Insedimento", ha definito gli indirizzi per l'attuazione di un Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse avente ad oggetto "Nuovi Protocolli di Insedimento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale";
- il decreto dirigenziale n. 20364 del 20 settembre 2023 ha approvato l'Avviso relativo ai "Nuovi Protocolli di Insedimento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale" (da ora in avanti "Avviso");
- i Nuovi Protocolli di Insedimento di cui al decreto dirigenziale n. 20364/2023 costituiscono una procedura negoziale ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 e dell'articolo 1, comma 4 della della Legge Regionale 12 dicembre 2017 n. 71 e ss.mm.i.i.;
- il decreto dirigenziale n. .... del ..... istituisce la Commissione Tecnica di Valutazione delle manifestazioni di interesse presentate a valere sullo strumento agevolativo dei Protocolli di Insedimento (da ora in avanti "CTV");
- in risposta all'Avviso, in data ..... l'impresa ....., con sede legale in ..... - ..... (...), codice fiscale ....., PEC ".....", ha presentato la manifestazione d'interesse per la realizzazione di un programma di investimenti denominato "....." (acronimo: ".....") mediante sottoscrizione di un Protocollo di Insedimento;
- il suddetto programma riguarda la realizzazione di un investimento di importo complessivo pari a ..... Euro per il quale è previsto un contributo massimo regionale pari a ..... Euro;
- la CTV, preso atto di tutte le valutazioni ed i pareri tecnici acquisiti in riferimento agli investimenti proposti da ....., in data ..... ha espresso parere favorevole al finanziamento del suddetto programma, stabilendo il contributo in ..... Euro e l'investimento complessivo in ..... Euro;
- con decreto dirigenziale n.....del..... è stato approvato il presente schema di contratto che costituisce il Protocollo di Insedimento ai sensi del paragrafo 6.2.5. dell'avviso;
- con il decreto dirigenziale n. .... del ..... sono stati approvati gli esiti

istruttori delle domande presentate nel periodo ..... – ....., secondo cui il programma “.....” (acronimo: “.....”) ha ottenuto un punteggio di ..... punti ed è stato concesso all’impresa ..... l’aiuto pari a ..... Euro per la realizzazione del suddetto programma di investimento “*indicare l’acronimo*” di importo complessivo pari a ..... Euro;

### CONSIDERATO CHE

- il programma in questione è di rilevanza strategica per il soggetto proponente in quanto .....  
.....  
.....;
- l’investimento si prefigge il/i seguente/i obiettivo/i .....  
.....  
.....;
- il programma può contribuire in maniera significativa alla realizzazione di alcuni obiettivi di sviluppo definiti dalla programmazione regionale, prioritariamente quelli individuati dagli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021–2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 nell’ambito dell’obiettivo strategico 15 “Rilanciare la competitività di tutto il sistema regionale”, la quale prevede interventi a sostegno della riconversione e riqualificazione industriale nelle aree di crisi, come delineati ulteriormente nel progetto Regionale 2 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione”;
- l’intervento contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di incrementare l’occupazione nei territori dei comuni toscani riconosciuti come “aree di crisi industriale” ai sensi degli atti nazionali vigenti ed in continuità con i precedenti atti assunti dalla Giunta Regionale, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1029 del 4 settembre 2023, come integrata con Delibera della Giunta Regionale n. 1095 del 18/09/2023;
- in particolare, il programma di investimenti è rivolto (*indicare una delle seguenti*) :
  - all’Area di crisi industriale complessa di Livorno -che ricomprende l’area dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo-, riconosciuta area di crisi complessa con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2015 e con l’Accordo di Programma sul "Rilancio competitivo dell'Area costiera livornese" di adozione del PRRI ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012, sottoscritto in data 20 ottobre 2016;
  - all’Area di crisi industriale complessa di Piombino - riconosciuta area di crisi complessa

con l'art. 1 del DL 26 aprile 201, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

- all'area di crisi industriale non complessa di cui all'Accordo di programma per il rilancio e lo sviluppo industriale dei territori della Provincia di Massa e Carrara approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1014 del 25/09/2017

## LE PARTI

**REGIONE TOSCANA** (C.F. 01386030488) con sede in Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze, nella persona del Responsabile del Settore "Politiche di sostegno alle imprese" della Direzione "Attività Produttive", ....., nato a ..... il ....., Codice Fiscale .....

## E

**L'IMPRESA** ....., C.F. ....., avente sede legale in .....  
- ..... (...), costituita il ....., iscritta nel registro delle imprese della CCIAA ..... in data ..... con il n. ...., rappresentata dal sig. ...., nato a ..... (...) il ..... e residente in ..... - ..... (...) (C.F. ....)

## STABILISCONO QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1 – OGGETTO**

1. Il presente Contratto di insediamento, costituisce Protocollo di Insediamento tra la Regione Toscana ed il beneficiario ....., definisce gli obblighi assunti dai contraenti per l'attuazione del programma "....." (acronimo: ".....").
2. Il Programma di investimenti (Allegato 1) è approvato dalle parti e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Articolo 2 – CONTRIBUTO REGIONALE**

1. La Regione Toscana contribuisce all'attuazione del Programma di cui all'articolo 1, attraverso l'erogazione di un finanziamento dell'importo massimo di ..... Euro (...../...) in favore del soggetto di cui all'articolo 3 secondo quanto specificato nel piano finanziario previsto dal Programma di investimenti di cui al punto 2 dell'articolo 1.

### **Articolo 3 – BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE**

1. Il soggetto che attua il Programma e che per le sue spese beneficia del contributo di cui all'articolo 2 è:  
....., C.F. ....., avente sede legale in ..... -  
..... (...), costituita il ....., iscritta nel registro delle imprese della CCIAA ..... in data ..... con il n. ....

### **Articolo 4 – LE ATTIVITÀ A CARICO DEL BENEFICIARIO**

1. Il soggetto di cui all'articolo 3 si impegna, ai sensi dell'Avviso a realizzare le attività specificate nel Programma di investimenti definitivo di cui all'Allegato 1 al presente contratto.

### **Articolo 5 – OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO E DELLA REGIONE TOSCANA**

1. Nel rispetto dei principi derivanti dai Regolamenti UE n. 2014/651 e 2013/1407, dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dall'Avviso, ....., è tenuto a:  
a) realizzare:
  - 1) almeno il 70% dell'investimento ammesso;

2) l'incremento occupazionale dichiarato nella manifestazione d'interesse. L'eventuale mancato raggiungimento dell'occupazione aggiuntiva (oggetto di valutazione) comporta una decurtazione corrispondente al 5% per ogni unità di personale non incrementata.

**b)** completare l'investimento conformemente agli obiettivi contenuti nel Progetto che deve concludersi entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione con possibilità di proroga di 12 mesi;

**c)** rendicontare, entro 30 giorni successivi alla conclusione del Progetto, le spese ammissibili effettivamente sostenute nel periodo compreso tra il ..... (giorno successivo alla data di presentazione della manifestazione di interesse) ed il 24° mese successivo alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione, con possibile eventuale proroga di massimo 12 mesi, previa specifica istanza;

**d)** curare la conservazione, per i dieci anni successivi all'erogazione del saldo finale da parte della Regione Toscana, della documentazione amministrativa, contabile/fiscale e degli elaborati tecnici relativamente agli interventi realizzati. A tale fine, a corredo della domanda di erogazione del saldo, il beneficiario propone alla Regione Toscana, che le autorizza, le modalità di archiviazione e di accesso alla documentazione in questione per il tempo rimanente.

In ogni caso, tale documentazione viene distinta e separata dagli altri atti di amministrazione generale del beneficiario e viene archiviata in modo da essere rapidamente e facilmente consultabile.

Nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte al progetto finanziato, l'archiviazione garantisce che le voci di spesa ammesse a finanziamento siano distinte da quelle non di pertinenza dell'intervento agevolato.

Analogo trattamento deve essere assicurato per voci di spesa considerate ammissibili entro determinati limiti, o proporzionalmente ad altri costi (es.: spese di progettazione, acquisto area, acquisto immobili, ecc.).

La documentazione in questione, deve essere conservata sotto forma di originali o di copie dichiarate conformi all'originale dai Legali Rappresentanti, o da loro designati procuratori speciali, delle rispettive imprese in forza degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 su supporti comunemente accettati.

Ai fini del controllo, la documentazione di cui sopra deve essere accessibile senza limitazioni alle persone ed agli organismi preposti dalla Regione Toscana a tale funzione, per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione.

**e)** rispettare quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998, dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1029/2023 come integrata con Delibera della Giunta n. 1095/2023, dalla Legge Regionale 12 dicembre 2017 n. 71, dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (*"Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"*, c.d. *"Decreto dignità"*), dalla Decisione della Giunta Regionale n. 18 del 22/07/2019 (*"Modalità applicative degli articoli 5 e 6 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" (c.d. Decreto dignità)"*), dall'Avviso, dal presente contratto e dalla normativa vigente, e pertanto mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del progetto e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento
- investimento oggetto dell'intervento;
- DURC regolare (ad eccezione dell'irregolarità sanata entro 15 giorni successivi alla contestazione da parte della Regione Toscana o dell'organismo intermedio);
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente

accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);

- non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;
- rispetto della normativa antimafia;
- rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro;

**f)** mantenere per cinque anni successivi all'erogazione del saldo (in caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine è tre anni) le condizioni di seguito indicate:

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
- investimento oggetto dell'intervento;
- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
- stato di impresa attiva;
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana - con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
- l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione previsto come obbligatorio dai criteri di ammissione e valutazione (paragrafo 6.2.1. lettera h e Allegato "Ammissibilità delle spese e rendicontazione", par. 2.2.) ed inoltre:
- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;

ed inoltre:

- non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
- non effettuare una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;
- non effettuare una delocalizzazione verso aree in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese;

**g)** vigilare affinché, per quanto riguarda i prototipi utilizzabili per scopi commerciali siano applicate le regole stabilite dalla normativa europea sugli Aiuti di Stato;

**h)** comunicare immediatamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante l'attuazione del

Programma e relativa ai requisiti dichiarati dai soggetti Beneficiari in fase di manifestazione d'interesse alla realizzazione del Progetto di investimenti di cui all'articolo 1;

- i) rispettare l'attuazione del Progetto di investimenti secondo i tempi e le scadenze previste dal cronoprogramma di cui allo stesso e del suo necessario aggiornamento;
- l) comunicare tempestivamente, mediante PEC, al Responsabile del Procedimento e a Sviluppo Toscana S.p.A. l'eventuale rinuncia al contributo regionale;
- m) apporre lo stemma di colore rosso della Regione Toscana su tutto il materiale divulgativo inerente il programma di investimenti finanziato, previa autorizzazione da richiedersi secondo lo schema disponibile alla pagina <http://www.regione.toscana.it/regione/statuto/stemma>.

Nel rispetto dei principi derivanti dalla normativa vigente, la Regione Toscana:

- a) svolge gli adempimenti di propria competenza secondo quanto previsto dall'Avviso e dal presente contratto;
- b) liquida i contributi secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 8 del presente contratto.

#### **Articolo 6 – DURATA**

1. Il Programma di investimenti di cui all'articolo 1 deve essere realizzato e ultimato nel periodo compreso tra il giorno ..... (giorno successivo alla data di presentazione della manifestazione di interesse) ed il 24° mese successivo alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione, con possibile eventuale proroga di massimo 12 mesi, previa specifica istanza.

#### **Articolo 7 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

1. La rendicontazione delle spese sostenute, finalizzata all'erogazione del contributo concesso, deve essere svolta secondo i criteri stabiliti dall'Avviso e dall'allegato "*Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione*" approvato con decreto dirigenziale n. 20364 del 20 settembre 2023 e ss.mm.ii. e si articola come di seguito dettagliato:
  - presentazione della domanda di anticipazione (facoltativa) fino al 50% del contributo ammesso, entro 9 mesi successivi alla data di concessione e dietro presentazione (obbligatoria) di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dal par. 8.3 dell'Avviso;
  - presentazione della domanda a SAL (facoltativa) a seguito della realizzazione di spese pari ad almeno il 30% degli investimenti oggetto del contributo, entro 12 mesi dalla concessione, con le seguenti modalità:
    - attraverso asseverazione delle spese sostenute da parte di un revisore legale (V. par. 8.4 dell'Avviso);
    - in forma semplificata tramite istanza sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con richiesta di acconto fino al 20% del contributo richiesto a titolo di stato avanzamento lavori, presentando contestualmente la relativa rendicontazione di spesa sul sistema informativo dell'organismo intermedio (V. par. 8.5 dell'Avviso).
  - presentazione della domanda a titolo di saldo mediante revisore come dettagliato al par. 8.4. dell'Avviso;
3. La domanda a titolo di SAL/SALDO mediante revisore legale deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.A. unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:
  - relazione tecnica documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto;
  - fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione della causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisca (normativa antiriciclaggio) come indicato nell'allegato "*Ammissibilità delle*

- *spese e modalità di rendicontazione*” sopra richiamato.
- documentazione finalizzata alla verifica dell’incremento occupazionale.  
La documentazione delle spese deve essere inserita nell’apposito portale informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. previa richiesta di apposite credenziali di accesso.

### **Articolo 8 – MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'erogazione del contributo regionale di cui all'articolo 2 avviene su istanza del legale rappresentante o del designato procuratore speciale della società .....

La polizza fideiussoria relativa alla richiesta di anticipo deve essere rilasciata utilizzando il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione.

La garanzia deve coprire capitale, interessi ed interessi di mora, ove previsti, e le spese della procedura di recupero, coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche, e garantire il 100% dell'anticipo richiesto.

Detta garanzia può essere prestata da banche, da imprese di assicurazione di cui alla Legge n. 348/1982, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex articolo 106, autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale in Italia.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, Sviluppo Toscana S.p.A. può richiedere un'attestazione della validità delle stesse al soggetto garante.

La garanzia deve essere valida fino alla data di rendicontazione del saldo del progetto finanziato, maggiorato di ulteriori sei mesi. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al Fideiussore da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per ulteriori 2 semestralità (scadenza di cui sopra maggiorata di 12 mesi).

Qualora ne ricorrano le condizioni, Sviluppo Toscana S.p.A. può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al Contraente beneficiario del contributo e al Fideiussore.

Il contributo erogato a titolo di SALDO è calcolato sulla base delle spese effettivamente rendicontate e riconosciute ammissibili in seguito alla verifica della documentazione presentata, tenendo conto degli importi precedentemente erogati a titolo di anticipo e/o SAL.

Sviluppo Toscana S.p.A., prima dell'erogazione dei contributi intermedi e prima dell'erogazione a saldo finale, procederà a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dall'Avviso e dall'allegato *“Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione”*, la coerenza del Programma realizzato rispetto a quello ammesso a contributo, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti sia in fase di verifica intermedia che finale.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, SAL, a saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, e dell'assenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato). E', altresì, verificata la sussistenza di ogni altra condizione ostativa le erogazioni ai sensi dell'Avviso e della normativa vigente.

Sviluppo Toscana S.p.A. provvede alla liquidazione dei contributi entro 90 giorni dalla ricezione delle documentazione prevista per ogni tipologia di erogazione. Il termine per la liquidazione può essere sospeso per 30 giorni a fronte di motivate richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti da fornirsi da parte del beneficiario.

La Regione Toscana, direttamente o tramite un organismo opportunamente designato, si riserva di

effettuare ispezioni presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare, in qualunque momento, lo stato di attuazione del programma di investimento; la corretta esecuzione delle spese secondo quanto previsto ovvero la rispondenza delle opere, dei beni o dei servizi acquisiti e dichiarati rispetto sia ai documenti di spesa che al Programma approvato; il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente contratto; la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese; il possesso dei requisiti fondamentali per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Le ispezioni in loco sono di norma effettuate dandone congruo preavviso all'impresa beneficiaria, tuttavia, in particolari casi, sono possibili ispezioni anche senza preavviso o con breve preavviso.

#### **Articolo 9 – PROVA DELLA SPESA**

1. La prova della spesa è fornita, in conformità all'Avviso ed all'allegato "*Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione*", attraverso i pagamenti effettuati dalle imprese beneficiarie comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, le spese devono essere comprovate da documenti aventi forza probatoria equivalente.
2. Le fatture e i documenti aventi forza probatoria equivalente devono chiaramente riportare in maniera analitica le voci di costo ed il relativo importo oggetto di spesa.
3. La documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa (la contabile del bonifico o altra ricevuta relativa allo strumento di pagamento), deve tassativamente indicare nella causale gli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio).
4. Le fatturazioni fra imprese del raggruppamento temporaneo di prestazioni di servizi e forniture di beni non costituiscono spesa ammissibile al finanziamento.
5. Sugli originali della documentazione fiscale conservata dall'impresa beneficiaria ed attestante il sostenimento dei costi per l'attuazione del Programma (fatture o documentazione probatoria equivalente) deve essere apposto in modo indelebile, a cura di ciascun beneficiario, un timbro di imputazione della spesa recante la dicitura "*Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale*", oltre che del CUP CIPESS e della spesa sostenuta. Nel caso di fatturazione elettronica la riferibilità al progetto, nonché l'eventuale imputazione parziale della spesa, deve risultare dall'oggetto della fattura stessa o essere inserita nel campo note.
6. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
7. Sono considerate ammissibili le spese, di cui all'articolo 2, effettivamente sostenute nel periodo compreso tra il giorno ..... (giorno successivo alla data di presentazione della manifestazione di interesse) ed entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione, con possibile eventuale proroga di massimo 12 mesi, previa specifica istanza.

#### **Articolo 10 – MODIFICHE**

1. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 11 ("*Variazioni e proroghe*") dell'Avviso.

Le eventuali varianti al progetto devono essere presentate con richiesta tramite istanza on-line mediante la piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A.

Per ragioni motivate e non prevedibili, il legale rappresentante, o designato procuratore speciale della società, può in fase di attuazione del Programma, proporre a Sviluppo Toscana S.p.A. modifiche di carattere non sostanziale.

Le proposte di modifica, possono interessare sia il programma di lavoro, sia la ripartizione delle attività sia il piano finanziario e devono essere corredate da accurata relazione illustrativa che fornisca adeguata motivazione alle modifiche proposte.

Sviluppo Toscana S.p.A. entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta proposta, comunica al soggetto proponente assenso o diniego motivato alle modifiche proposte. Qualora Sviluppo Toscana S.p.A., ai fini della valutazione della proposta di modifica, necessiti di chiarimenti e/o integrazioni, il termine sopra indicato si intende sospeso.

2. Sono ammissibili i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. secondo quanto previsto nell'Avviso.



3. In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione d'impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento - al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:
  - sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'Avviso;
  - continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dall'Avviso.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

### **Articolo 11 – REVOCHE TOTALI O PARZIALI**

1. Si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 13 (“*Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione*”) dell'Avviso.

In particolare, costituiscono causa di decadenza che comportano la revoca totale:

- la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 9;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del progetto e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3 della L.r. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta.

La revoca parziale dell'agevolazione consegue all'accertamento della decadenza per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento. In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 per cento dell'agevolazione erogata.

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso (cinque anni per le grandi imprese, tre per le PMI - cfr art. dell'Avviso), salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90%;
- c) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75%;
- d) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65%;
- e) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50%.

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso ( 3 anni per le PMI - cfr art. 5 e par. 13.2 dell'Avviso), salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione dell'Avviso. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;

- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

2. I contributi indebitamente percepiti sono restituiti maggiorati degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione.

3. Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A., qualora siano verificate le circostanze che danno luogo alla revoca (totale o parziale) del contributo, comunica con PEC al legale rappresentante della società e ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca, secondo quanto disciplinato al par. 13.3.1 dell'avviso .

Il provvedimento di revoca, da comunicarsi tempestivamente al beneficiario ed ai soggetti interessati a cura di Sviluppo Toscana S.p.A. o degli uffici regionali, dovrà contenere le indicazioni circa il termine, l'Autorità ed i modi per la tutela giurisdizionale. Qualora il soggetto destinatario del provvedimento di revoca non adempia a quanto previsto nel provvedimento in ordine alla restituzione delle somme conseguenti alla revoca (parziale o totale) del finanziamento, la Regione Toscana ha facoltà di escutere la fideiussione.

Si applica per quanto non richiamato al presente comma la Legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo.

**Articolo 12 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia concernente l'applicazione e/o l'interpretazione delle disposizioni del presente contratto, ove la Regione Toscana sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Firenze.

**Regione Toscana**

.....  
(Responsabile del Settore  
"Politiche di sostegno alle imprese")

**Impresa**

.....  
.....  
(Legale rappresentante)